

IRIS NETWORK

Network italiano degli Istituti di Ricerca sull'Impresa Sociale

Via Torre Verde 7, 38122 Trento (Italia)

STATUTO

Art. 1. Denominazione e Sede

È costituita, ai sensi del D. Lgs. 117/2017, l'Associazione denominata "IRIS NETWORK – Network italiano degli Istituti di Ricerca sull'Impresa Sociale" abbreviato "IRIS NETWORK", di seguito: "Associazione".

Di tale indicazione deve farsi uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

L'Associazione ha sede in Trento, Via Torre Verde 7, presso EURICSE – European Research Institute on Cooperatives and Social Enterprises.

La variazione di indirizzo all'interno del medesimo Comune può essere deliberata dal Comitato di Gestione. Nei trenta giorni successivi, il verbale relativo al trasferimento di indirizzo dovrà essere depositato presso il competente Ufficio ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs 117/2017 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 2. Durata dell'Associazione

La durata dell'Associazione è indeterminata.

Art. 3. Scopo dell'Associazione

L'Associazione ha carattere volontario e non ha scopi di lucro. Persegue finalità civiche e solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di attività di ricerca scientifica di particolare valore sociale, quale la promozione a livello nazionale ed internazionale della

cultura e della conoscenza dell'impresa sociale e dell'economia sociale. A tal fine l'Associazione promuove riflessioni, approfondimenti e scambi di informazioni tra istituti di ricerca, enti di ricerca, università, singoli ricercatori e tra questi ed il mondo dell'imprenditoria sociale.

Art. 4. Attività

Nel perseguire tale scopo l'Associazione svolge attività per:

- a) favorire la realizzazione di ricerche e studi, promuovendo lo scambio di informazioni e incentivando rapporti di collaborazione fra università, centri di ricerca italiani ed esteri e organizzazioni dell'imprenditoria sociale; supportare gli impegni di ricerca e di formazione dei propri membri nei settori di interesse;
- b) promuovere ricerche e studi, diffonderne i risultati, in particolare attraverso pubblicazioni su riviste scientifiche e di divulgazione;
- c) promuovere la comprensione e l'adesione ai principi dell'impresa sociale e dell'economia sociale nonché l'adozione di forme deontologiche di autodisciplina per garantire la coerenza con la missione e la fiducia della collettività;
- d) promuovere, sotto varie forme, i contatti e gli scambi di conoscenze ed esperienze tra ricercatori e imprese sociali;
- e) organizzare, gestire e sostenere congressi, convegni, seminari e attività formativa di diverso livello, anche in collaborazione con università, nonché con centri di ricerca esterni all'Associazione, in Italia ed all'estero;
- f) finanziare e assegnare borse di studio a studiosi impegnati su tematiche di interesse dell'Associazione;
- g) favorire tra gli Associati la conoscenza delle tematiche inerenti l'impresa sociale e l'economia sociale, anche attraverso la segnalazione e la messa a disposizione di pubblicazioni e libri, rapporti di ricerca e banche dati;
- h) assumere ogni altra iniziativa strumentale finalizzata al perseguimento dello scopo sociale.

Art. 5. Associati

Gli Associati contribuiscono alle attività dell'Associazione e al suo sviluppo ed hanno uguali diritti e doveri.

Possono essere Associati

- 1) Università, dipartimenti, istituti, centri di ricerca e formazione con significativa attività di studio, ricerca e formazione sull'impresa sociale.
- 2) Imprese sociali o loro organizzazioni di rappresentanza e coordinamento e enti pubblici o privati interessati all'attività dell'Associazione.

In particolare, i primi contribuiscono al sostentamento dell'Associazione apportando risorse finanziarie e/o prestazioni d'opera e servizi, i secondi apportando risorse finanziarie. Le modalità di apporto e di rendicontazione delle risorse vengono stabilite da apposito regolamento predisposto dal Comitato di Gestione e approvato dall'Assemblea degli Associati.

Art. 6. Ammissione degli Associati

L'ammissione degli Associati avviene su domanda degli interessati.

L'accettazione delle domande per l'ammissione dei nuovi Associati è deliberata dal Comitato di Gestione.

Gli Associati sono ammessi a far parte dell'Associazione senza limiti di tempo.

Art. 7. Doveri degli Associati

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli Associati al rispetto dello Statuto e delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentanti, secondo le competenze statutarie.

Gli Associati s'impegnano a effettuare gli apporti associativi corrispondenti a quelli della categoria cui accedono, che sono determinati, anche su base pluriennale, dal Comitato di Gestione come concorso al funzionamento dell'Associazione e risultanti da un regolamento specifico approvato dall'Assemblea.

Art. 8. Perdita della qualifica di Associato

La qualifica di Associato può venir meno, su delibera di esclusione da parte del Comitato di Gestione, per i seguenti motivi:

- a) per dimissioni;
- b) per accertati motivi di incompatibilità;
- c) per aver contravvenuto alle norme ed agli obblighi del presente Statuto;
- d) per mancata effettuazione degli apporti per un periodo superiore ad un anno;
- e) per mancata partecipazione alle attività sociali per un periodo superiore a due anni.

Art. 9. Organi dell'Associazione

Organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea;
- il Comitato di Gestione;
- il Presidente;
- il Revisore dei Conti.

Art. 10. Costituzione e convocazione all'Assemblea

All'Assemblea possono partecipare tutti gli Associati.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza, da una persona designata dall'Assemblea stessa. È ammesso l'intervento per delega nella misura massima di due deleghe per Associato. Di ogni Assemblea si deve redigere un verbale, sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea.

Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni, mediante invito per lettera o e-mail inviata a tutti gli Associati e può svolgersi anche in forma telematica.

L'Assemblea è convocata, in via ordinaria, almeno una volta l'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione del bilancio relativo all'anno precedente, per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali e per la presentazione delle attività previste e del bilancio preventivo dell'anno in corso.

L'Assemblea può essere convocata, sia in sede ordinaria che in sede straordinaria:

- a) per decisione del Presidente;
- b) su motivata richiesta, indirizzata al Presidente, di almeno un quinto degli Associati.

Ogni Associato ha diritto ad un solo voto. Le votazioni avvengono normalmente per alzata di mano. Con apposito regolamento approvato dall'Assemblea può essere previsto e regolato il voto per corrispondenza, anche elettronica.

Art. 11. Deliberazioni e compiti dell'Assemblea

Assemblea Ordinaria:

L'Assemblea, in sede ordinaria, è regolarmente costituita, in prima convocazione, con l'intervento di almeno la metà più uno degli Associati. In seconda convocazione, essa è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti. Le deliberazioni in sede ordinaria sono valide, sia in prima che in seconda convocazione, con il raggiungimento della metà più uno dei voti.

All'Assemblea ordinaria spettano i seguenti compiti:

- a) discutere e deliberare sulle attività proposte, sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni del Revisore dei Conti;
- b) eleggere le cariche sociali dell'Associazione, nominare i membri del Comitato di Gestione, nominare il Revisore dei Conti e fissare, su proposta del Presidente, gli eventuali compensi per ciascun organo;
- c) approvare il regolamento sugli apporti degli Associati predisposto dal Comitato di Gestione;
- d) deliberare sulle direttive d'ordine generale dell'Associazione e sull'attività da essa svolta e da svolgere, nei vari settori di interesse;
- e) deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario, sottoposto alla sua approvazione dal Presidente;

Assemblea Straordinaria:

L'Assemblea straordinaria, chiamata a deliberare in merito alla modifica dell'atto costitutivo e dello Statuto, è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli Associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. Per deliberare lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli Associati.

Sono riservati all'Assemblea straordinaria le deliberazioni relative allo Statuto e allo scioglimento dell'Associazione. Per deliberare variazioni statutarie che modificano lo status delle diverse categorie di Associato è necessario il voto favorevole di almeno la metà degli Associati interessati.

Art. 12. Composizione e durata del Comitato di Gestione

Il Comitato di Gestione è nominato dall'Assemblea ed è composto da un numero di membri variabile da un minimo di cinque a un massimo di undici di cui almeno la metà con comprovata attività di ricerca sui temi dell'impresa sociale e più in generale del Terzo Settore e dell'economia sociale. Il Comitato di Gestione dura in carica cinque anni; se nel corso del suo esercizio vengono meno uno o più membri si procede per cooptazione alla nomina dei sostituti. La nomina deve essere approvata dall'Assemblea in occasione della prima riunione utile.

Il Comitato di Gestione è presieduto dal Presidente dell'Associazione.

Art. 13. Compiti del Comitato di Gestione

Al Comitato di Gestione compete la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

Il Comitato di Gestione nomina il Presidente ed eventualmente un Segretario Generale, definendone compiti e poteri.

Il Comitato di Gestione può delegare parte delle proprie attribuzioni al Presidente e al Segretario Generale o ad un comitato esecutivo appositamente costituito.

Il Comitato di Gestione si riunisce su convocazione del Presidente inviata a tutti i membri con un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni, può riunirsi anche in forma di

teleconferenza e delibera con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. In caso di parità, prevale la parte cui afferisce il Presidente.

Art. 14. Il Presidente

Il Presidente è nominato dal Comitato di Gestione tra i membri con esperienza accademica o comunque di ricerca scientifica in materia di impresa sociale ed economia sociale. Il Presidente rimane in carica fino alla scadenza del Comitato di Gestione. Il mandato di Presidente è rinnovabile per una sola volta. Il Presidente assume la rappresentanza legale dell'Associazione. In caso d'impedimento o di assenza del Presidente, le sue funzioni saranno esercitate dal consigliere più anziano di nomina.

Al Presidente dell'Associazione spettano i compiti assegnati dal Comitato di Gestione al momento della nomina.

Art. 15. Il Revisore dei Conti

Qualora sussistano i presupposti previsti dal Codice del Terzo settore (art. 31, D.Lgs. 117/2017), l'Assemblea nomina il Revisore dei Conti tra i membri iscritti all'albo dei Revisori dei Conti. Dura in carica cinque anni; in caso di rinuncia in corso di mandato è compito dell'Assemblea, nella prima seduta utile, procedere ad una nuova nomina.

Al Revisore dei Conti spetta il controllo della gestione amministrativa dell'Associazione.

Il Revisore dei Conti deve presentare all'Assemblea una relazione sui bilanci consuntivi predisposti dal Comitato di Gestione.

Art. 16. Esercizio annuale

L'esercizio annuale dell'Associazione coincide con l'anno solare (1 gennaio - 31 dicembre).

Il Comitato di Gestione presenta all'Assemblea, entro il 30 aprile di ogni anno, il bilancio preventivo e consuntivo corredato da una relazione sulle attività svolte.

Art. 17. Entrate dell'Associazione

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dagli apporti, iniziali e successivi, degli Associati;
- b) da eventuali contributi straordinari, deliberati dall'Assemblea, in relazione a particolari necessità;
- c) da versamenti volontari degli Associati;
- d) da contributi delle Pubbliche Amministrazioni o di Enti pubblici e privati;
- e) da sovvenzioni, donazioni o lasciti di terzi o di Associati;
- f) da ogni altro provento conseguito in relazione alle attività cui all'art. 4 del presente Statuto.

I contributi annuali devono essere versati, in unica soluzione, entro il 31 marzo di ogni anno, successivamente all'ammissione.

Art. 18. Diritti degli associati sul patrimonio sociale

Nessun utile è distribuito agli Associati.

Gli Associati non possono, in ogni caso, vantare diritti su quanto versato all'Associazione, né comunque sul patrimonio della stessa.

Art. 19. Scioglimento e liquidazione

L'Associazione si estingue secondo le modalità di cui all'art. 27 c.c..

Il netto residuo risultante dopo l'estinzione delle passività, sarà in ogni caso devoluto ad altre associazioni con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, co. 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 20. Regolamento interno

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno approvato dall'Assemblea.

Art. 21. Rinvio

Per tutto quanto non è disposto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme di Legge ed ai principi generali dell'Ordinamento Giuridico.